

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1680 DEL 06/10/2023

### **O G G E T T O**

EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE DI TIPO AUTOLOGO (PRP).  
APPROVAZIONE DEL NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA  
E LE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE PER LA DELEGA ALLA PRODUZIONE E  
ALL'UTILIZZO.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO  
Anno Proposta: 2023  
Numero Proposta: 1710/23

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

Con decreto n. 63 del 13/07/2023 ad oggetto: *“Indicazioni per la produzione e l'utilizzo di emocomponenti per uso non trasfusionale e per le relazioni tra strutture pubbliche e private interessate al loro impiego (EunT),”* la Direzione Programmazione Sanitaria della Regione Veneto ha disciplinato nuovamente le modalità di produzione e utilizzo degli emocomponenti per uso non trasfusionale per le strutture pubbliche, private accreditate e non accreditate, fornendo ulteriori indicazioni operative concernenti la rimborsabilità e prevedendo quanto segue.

Gli emocomponenti a uso non trasfusionale, ottenuti da un prelievo di sangue dello stesso paziente al di sotto di 60 ml, possono essere preparati presso strutture sanitarie private nell'ambito di una specifica convenzione tra la struttura sanitaria interessata e l'Azienda sanitaria sede del SIT territorialmente competente, con conferma del ruolo di monitoraggio, verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate.

Non è prevista alcuna rimborsabilità per le strutture non accreditate, nelle quali è possibile l'utilizzo di emocomponenti autologhi esclusivamente di volume minore a 60 ml.

Il regime di convenzione deve riguardare anche gli impieghi per indicazioni di grado 2B dove non è possibile addebitare i costi sostenuti al SSR, ma la Struttura privata può richiedere la partecipazione alla spesa del paziente.

In caso di produzione di emocomponenti per uso non trasfusionale con modalità diverse da quelle previste dalla normativa vigente e per indicazioni cliniche non ancora consolidate, la struttura utilizzatrice propone e concorda con il SIT competente per territorio, protocolli condotti secondo le buone pratiche cliniche. I protocolli definiti e avviati sono comunicati alla Struttura Regionale di coordinamento (CRAT) e al Centro Nazionale Sangue secondo modalità definite e finalizzate a tenere costantemente aggiornato un registro nazionale.

Ora, visto il disposto regionale che impone la revisione delle convenzioni vigenti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, si rende necessario approvare un nuovo schema di convenzione secondo quanto previsto nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di adeguare il contenuto di tutte le relative convenzioni in essere e con scadenza al 31/12/2024.

Resta fermo che la struttura sanitaria privata sosterrà gli oneri relativi all'attività di verifica e controllo svolta dal Servizio Trasfusionale di riferimento dell'Azienda U.L.SS., come quantificati dalla normativa vigente (D.G.R.V. n. 546/2016) e consistenti in € 500,00 per la stipula della convenzione, € 250,00 per l'attività di controllo per ogni visita ispettiva effettuata ed € 100,00 per ogni eventuale consulenza.

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare il nuovo schema di convenzione tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e le Strutture Sanitarie Private delegate alla produzione e all'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale di tipo autologo alle condizioni e termini riportati nel disciplinare allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il nuovo testo di convenzione tra l'Azienda ULSS 8 Berica e le Strutture Sanitarie Private per la delega alla produzione e all'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale di tipo autologo, alle condizioni precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di confermare l'autorizzazione per il personale medico del Servizio Trasfusionale aziendale a svolgere l'attività di controllo e vigilanza in regime di attività aziendale a pagamento ex art. n. 117 comma 7 del C.C.N.L. Area Sanità del 19/12/2019, che verrà effettuata al di fuori dell'orario istituzionale contrattualmente dovuto secondo criteri di rotazione e fungibilità;
3. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto consequenziale inerente le convenzioni sub punto n. 1 nonché l'U.O.C. Gestione Risorse Umane per l'inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei dirigenti medici del Servizio Trasfusionale aziendale quali consulenti coinvolti nelle attività di controllo e vigilanza;
4. di notificare il presente provvedimento al Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali del Veneto (C.R.A.T.);
5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**CONVENZIONE PER LA DELEGA ALLA PRODUZIONE E**

**ALL'UTILIZZO DI EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE**

**DI TIPO AUTOLOGO**

**TRA**

**l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica",** di seguito denominata anche "Azienda U.L.SS.",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dr.ssa Maria Giuseppina

Bonavina, (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F),

**E**

..... di seguito denominata anche "Struttura", con sede legale in

..... - codice fiscale e partita IVA n. ...., rappresentata dal

dr. .... (nato a ..... il ..... Cod. Fisc. ....)

**PREMESSO CHE:**

– la raccolta, la produzione e l'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale rientrano nella normativa nazionale di riferimento: Legge 21/10/2005, n. 219, D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e D.M. 01/08/2019;

– con il Decreto del Ministro della Salute 2/11/2015 "*Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti*", Allegato X° punto E si stabilisce che la produzione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei Servizi Trasfusionali può essere effettuata in strutture sanitarie pubbliche, prive di Servizio Trasfusionale, e private, accreditate o non accreditate, nell'ambito della convenzione con l'Azienda sanitaria nel cui territorio opera il Servizio Trasfusionale di riferimento;

– con la D.G.R.V. n. 546 del 26/4/2016 sono stati autorizzati la produzione e l'utilizzo degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale presso strutture

regionali pubbliche, prive di Servizio Trasfusionale, e private, accreditate e non

accreditate, limitatamente al prodotto concentrato piastrinico ottenuto da prelievo

venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato – autologo;

– con D.G.R.V. n. 1741 del 7/11/2017 è stato recepito l'Accordo tra Governo,

Regioni e Province Autonome n. 85/CSR del 25/5/2017 concernente *“Lo schema*

*tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e*

*quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio*

*trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina*

*trasfusionale ”;*

– con D.M. del 1° agosto 2019, il Centro Nazionale Sangue è stato incaricato

di istituire un apposito gruppo tecnico multidisciplinare con il compito di verificare

il grado di appropriatezza delle indicazioni terapeutiche già note e di quelle nuove.

– con le indicazioni terapeutiche di Giugno 2021 le indicazioni cliniche per

l'impiego degli emocomponenti di tipo autologo e per uso non trasfusionale sono

state classificate con grado di raccomandazione forte (1B), debole (2B) e molto

debole (2C) (All. 1);

– con nota protocollo 345860 del 3/08/2021 e successivo decreto n. 63 del

13/07/2023 la Direzione Programmazione Sanitaria della Regione Veneto ha

stabilito che gli emocomponenti a uso non trasfusionale, ottenuti da un prelievo di

sangue dello stesso paziente al di sotto di 60 ml, possono essere preparati presso

strutture private, accreditate e non accreditate, nell'ambito di una specifica

convenzione tra la struttura sanitaria interessata e l'Azienda sanitaria sede del ST

territorialmente competente, con conferma del ruolo di monitoraggio, verifica e

controllo della qualità delle prestazioni erogate;

– non è prevista alcuna rimborsabilità per le strutture non accreditate

nelle quali è possibile l'utilizzo di emocomponenti autologhi esclusivamente di volume minore a 60 ml;

– il regime di convenzione deve riguardare anche gli impieghi per indicazioni di grado 2B dove non è possibile addebitare i costi sostenuti al SSR ma la Struttura privata può richiedere la partecipazione alla spesa del paziente;

– in caso di produzione di emocomponenti per uso non trasfusionale con modalità diverse da quelle da quelle previste dalla normativa vigente e per indicazioni cliniche non ancora consolidate, la struttura utilizzatrice propone e concorda con il SIT competente per territorio protocolli condotti secondo le buone pratiche cliniche. I protocolli definiti e avviati sono comunicati alla Struttura Regionale di coordinamento (CRAT) e al Centro Nazionale Sangue secondo modalità definite e finalizzate a tenere costantemente aggiornato un registro nazionale.

– la Struttura sanitaria privata ..... con prot. ...., ha chiesto all'Azienda U.L.SS. di stipulare una convenzione che consenta l'effettuazione della procedura di raccolta, preparazione ed utilizzo di emocomponente ad uso non trasfusionale di tipo autologo nelle modalità previste dalla normativa vigente;

– con lettera Prot. ...., l'U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'Azienda U.L.SS. ha autorizzato la Struttura alla produzione e all'utilizzo di emocomponente ad uso non trasfusionale di tipo autologo per le sole indicazioni terapeutiche con grado di raccomandazione forte (1B) e/o debole (2B) e di cui all'allegato 1 citato.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Oggetto**

Oggetto della convenzione è:

a) la concessione di delega a produrre ed utilizzare emocomponenti ad uso topico di origine autologa nei limiti e secondo le modalità indicati nella convenzione stessa;

b) la fornitura di attività di controllo sulla preparazione ed applicazione di emocomponenti per uso non trasfusionale di tipo autologo prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali, ai sensi della normativa vigente.

Il Direttore Sanitario della Struttura sanitaria è responsabile delle attività trasfusionali e nomina, fra i medici operanti nella Struttura, il referente per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

#### **Art. 2 – Obblighi delle Parti**

**L’Azienda U.L.SS.** rende disponibili la normativa vigente di riferimento e i relativi aggiornamenti e si impegna a:

a) effettuare periodicamente, almeno due volte all’anno, di norma con preavviso, le visite ispettive presso la Struttura per verificare il rispetto di quanto concordato, incluse le indicazioni cliniche esclusive per l’attività in parola, la tracciabilità delle prestazioni effettuate, nonché la corretta applicazione delle normative vigenti in materia di attività trasfusionale.

b) verbalizzare l’esito di ogni visita ed eventuali azioni preventive/correttive richieste alla Struttura sono oggetto di ulteriore verifica prima della successiva visita ispettiva.

c) effettuare sugli emocomponenti per uso non trasfusionale di tipo autologo prodotti tutti i necessari controlli di qualità, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Servizio Trasfusionale dell’Azienda U.L.SS. in coerenza alla normativa nazionale. Si avvarrà per tali controlli di un Laboratorio certificato e comunque concordato con l’Azienda U.L.SS.

**La Struttura sanitaria**, preso atto della normativa vigente di riferimento e dei

relativi aggiornamenti, si impegna a:

- a) non porre a carico del paziente, in alcun modo, né direttamente né indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, inclusi quelli autologhi prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali per indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate attraverso il previsto gruppo multidisciplinare;
- b) comunicare all'Azienda U.L.SS. il nominativo del medico referente dell'attività trasfusionale in convenzione;
- c) garantire l'osservanza delle procedure per la sicurezza trasfusionale previste dalle vigenti disposizioni;
- d) far pervenire sistematicamente al Servizio Trasfusionale dell'Azienda U.L.SS. la dichiarazione di avvenuta applicazione e la notifica di reazioni ed eventi avversi, secondo le indicazioni fornite dal medesimo;
- e) adottare protocolli operativi, sotto la supervisione del Servizio Trasfusionale dell'Azienda U.L.SS., atti a garantire il rispetto degli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente, con specifico riferimento alle indicazioni all'utilizzo, alle modalità di ottenimento del consenso informato, alle fasi del processo di produzione ed alla qualificazione della strumentazione utilizzata;
- f) conservare le schede di avvenuta prestazione che saranno verificate in occasione delle visite ispettive; in caso di cessata attività la Struttura sanitaria dovrà trasferire la documentazione al Servizio Trasfusionale dell'Azienda U.L.SS.;
- g) segnalare al Servizio Trasfusionale dell'Azienda U.L.SS. eventuali problemi

	tecniche o malfunzionamenti delle apparecchiature utilizzate nella	
	preparazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale;	
	h) utilizzare per la produzione e l'applicazione degli emocomponenti per uso	
	non trasfusionale dispositivi medici autorizzati per l'uso specifico secondo	
	il D.L. 24 febbraio 1997, n. 46 (classe IIa o superiore);	
	i) garantire l'osservanza delle procedure per la sicurezza trasfusionale previste	
	dalle vigenti disposizioni;	
	<b>Art. 3 - Fornitura di emocomponenti ad uso non trasfusionale</b>	
	La produzione, identificazione e tracciabilità, appropriatezza, assegnazione,	
	consegna ed emovigilanza degli emocomponenti, da utilizzare per uso non	
	trasfusionale, avvengono in conformità alla normativa vigente.	
	Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda U.L.SS. e la Struttura sanitaria definiscono	
	tipologia di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi.	
	<b>Art. 4 – Produzione e applicazione di emocomponenti autologhi per uso non</b>	
	<b>trasfusionale al di fuori dei Servizi trasfusionale</b>	
	La Struttura sanitaria può produrre gli emocomponenti autologhi per uso non	
	trasfusionale, derivati da un prelievo di sangue periferico non superiore a 60 ml per	
	singola procedura e direttamente applicati dopo la preparazione, nel rispetto della	
	normativa vigente.	
	Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda e la Struttura sanitaria definiscono le attività,	
	prestazioni e modalità di erogazione delle stesse.	
	Il Servizio trasfusionale dell'Azienda U.L.SS.:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• in base agli ambiti di applicazione clinica appropriati stabiliti dal CNS e</li> </ul>	
	aggiornati dal gruppo multidisciplinare di cui al decreto 2/11/2015, da	
	ultimo con indicazioni terapeutiche di Giugno 2021, definisce i protocolli	

	operativi relativi alle modalità di produzione e applicazione in conformità	
	alla normativa vigente;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• svolge funzione di controllo e monitoraggio delle attività relative alla</li> </ul>	
	preparazione ed applicazione degli emocomponenti autologhi per uso non	
	trasfusionale, definendo le modalità per l’addestramento e la formazione del	
	referente responsabile e dei sanitari coinvolti, l’identificazione degli	
	operatori responsabili della preparazione e dell’applicazione terapeutica, la	
	registrazione dei prodotti e dei pazienti per i quali sono impiegati, la	
	notifica degli eventi/reazioni avverse, lo svolgimento di periodiche attività	
	di verifica.	
	<b>Art. 5 – Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e consenso</b>	
	<b>informato</b>	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il titolare del trattamento dei dati relativi alla presente convenzione è	
	la Struttura sanitaria.	
	La Struttura sanitaria nomina l’Azienda U.L.SS. Responsabile esterno del	
	trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle	
	attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari	
	allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	
	istituzionali della Struttura sanitaria e nel rispetto della precitata normativa in	
	materia.	

L'Azienda U.L.SS., nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; a conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Restano in capo al Titolare del Trattamento dei dati personali cioè la Struttura sanitaria gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Per l'informativa e il consenso informato all'applicazione degli emocomponenti si seguono le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia trasfusionale.

#### **Art. 6 – Tracciabilità**

La Struttura sanitaria garantisce la tracciabilità secondo le modalità, anche informatiche, previste dalla normativa vigente.

Qualora siano adottate le modalità informatiche, le stesse rispondono ai requisiti minimi di funzionalità e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni.

#### **Art. 7 – Responsabilità**

La responsabilità di eventuali danni a pazienti, conseguenti al mancato rispetto della normativa vigente e di eventuali ulteriori disposizioni del Servizio Trasfusionale dell'Azienda U.L.SS. è esclusivamente a carico della Struttura sanitaria.

L'Azienda U.L.SS. resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra la Struttura sanitaria ed il paziente e comunque verrà tenuta dalla medesima Struttura sanitaria manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.

#### **Art. 8 – Rapporti economici**

La Struttura sanitaria corrisponderà all'Azienda U.L.SS. una somma pari a € 500,00 per la durata della convenzione, comprensiva della prima verifica documentale, del controllo della stessa, della preliminare visita ispettiva e della prima formazione.

Ai sensi della D.G.R.V. n. 546/2016 l'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione: pertanto, la predetta somma di € 500,00 è dovuta dalla Struttura sanitaria anche nel caso di rinnovo.

La Struttura sanitaria corrisponderà all'Azienda U.L.SS. per le attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 2, una somma pari a € 250,00, per ogni visita ispettiva effettuata ed una somma pari a € 100,00 per ogni consulenza eventualmente richiesta dalla struttura su casi specifici.

#### **Art. 9 - Modalità di pagamento**

Ogni pagamento dovrà essere effettuato dalla Struttura sanitaria entro la scadenza indicata sulle fatture emesse dall'Azienda U.L.SS. mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, codice IBAN: IT/24/F/02008/11820/000003495321.

#### **Art. 10 – Durata e recesso**

La presente convenzione ha validità dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2024, salvo recesso anticipato di una delle parti da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata PEC con preavviso di almeno 30 giorni.

Sei mesi prima del termine della scadenza, le Parti ne definiscono il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali.

La presente convenzione può essere, inoltre, disdetta dall'Azienda U.L.SS. a seguito dell'accertamento della mancanza di requisiti che renda inidonea la Struttura sanitaria allo svolgimento dell'attività secondo quanto definito dalla presente convenzione.

#### **Art. 11 -Foro Competente**

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione.

In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

#### **Art. 12 – Registrazione ed imposta di bollo**

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico della Struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
- è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

#### **Art. 13 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari

aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì \_\_\_\_\_

Per .....

Per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(.....)

**(Maria Giuseppina Bonavina)**

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 7 "Responsabilità".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì \_\_\_\_\_,

Per .....

Per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(.....)

**(Maria Giuseppina Bonavina)**